



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 105
Stagione Sportiva 2015/2016

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 133/A, 134/A e 135/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 SETTEMBRE 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 133/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 527 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Cristiano CINACCHIO, Amministratore Delegato del C.S. AVOSSO, e della società C.S. AVOSSO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Cristiano CINACCHIO per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, inviato al CRA-AIA di Genova e alla F.I.G.C.-Delegazione Provinciale Genova una nota, datata 14 dicembre 2014, contenente espressioni gravemente offensive nei confronti della classe arbitrale e dell'arbitro della gara Avosso-Atletici Genova del 13.12.2014-III cat.-Sig. Enrico Viotti della sez. AIA di Genova;

C.S. AVOSSO, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Cristiano CINACCHIO nell'interesse proprio e della società C.S. AVOSSO, in qualità di rappresentante con delega alla firma;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 2 mesi di inibizione nei confronti del Sig. Cristiano CINACCHIO e di euro 200,00 di ammenda nei confronti della società C.S. AVOSSO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 SETTEMBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASSELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 134/A

– Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 449 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Giorgio AQUINO, Presidente della Società A.S.D. CASALI PRESILANI 1973, del Sig. Michele DEL CAMPO, calciatore della Società A.S.D. CASALI PRESILANI 1973, del Sig. Sergio D'IPPOLITO, dirigente della Società A.S.D. CASALI PRESILANI 1973, e della società A.S.D. CASALI PRESILANI 1973, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Giorgio AQUINO per aver, in violazione all'art. 1 *bis*, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, non avendo risposto, senza aver addotto alcuna giustificazione, alle tre richieste di audizione ritualmente notificate dal Collaboratore della Procura Federale, peraltro motivate da un esposto dallo stesso sottoscritto;

Sig. Michele DEL CAMPO per aver, in violazione all'art. 1 *bis*, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, non avendo risposto, senza aver addotto alcuna giustificazione, alle tre richieste di audizione, ritualmente notificate dal Collaboratore della Procura Federale;

Sig. Sergio D'IPPOLITO per aver, in violazione all'art. 1 *bis*, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, non avendo risposto, senza aver addotto alcuna giustificazione, alle tre richieste di audizione ritualmente notificate dal Collaboratore della Procura Federale;

società ASD CASALI PRESILANI 1973, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte ascritte al suo Presidente ed ai suoi tesserati;

– vista la richiesta di applicazione della sanzione *ex art. 32 sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giorgio AQUINO nell'interesse proprio e della società A.S.D. CASALI PRESILANI 1973, in qualità di Presidente, dal Sig. Michele DEL CAMPO e dal Sig. Sergio D'IPPOLITO;

– vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

– vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

– rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 3 mesi di inibizione per il Sig. Giorgio AQUINO, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Michele DEL CAMPO, di 2 mesi di

inibizione per il Sig. Sergio D'IPPOLITO, di € 200,00 di ammenda per la Società A.S.D. CASALI PRESILANI 1973;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 SETTEMBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N.135/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 196 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Francesco Carmine Antonio DEPASQUALE, Presidente Onorario della società A.C. MONTICHIARI S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

Francesco Carmine Antonio DEPASQUALE per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, contravvenuto ai principi di lealtà e correttezza da osservarsi in ogni comportamento comunque riferibile all'attività sportiva, ed in particolare per avere ideato e posto in essere in concorso con la Sig.ra Luigina Capiello l'artificiosa retrodatazione delle dimissioni da amministratore unico della stessa Capiello ad una data antecedente la sottoscrizione di un documento attestante il riconoscimento di un debito nei confronti della società che aveva provveduto alla fornitura dei materiali sportivi alla A.C. Montichiari S.p.A. per la stagione sportiva 2011/12 e ciò sia al fine di rendere fittiziamente nullo il riconoscimento del debito nei confronti C.S.D. Asola S.r.l. sottoscritto dalla Capiello sia per non aggravare il passivo della A.C. Montichiari S.p.A., successivamente dichiarata fallita; e per aver dichiarato non veridicamente che il credito della C.S.D. Asola S.r.l. si sarebbe basato su false fatture emesse nel settembre 2011 e marzo 2012, e che tale operazione sarebbe stata posta in essere dal Sig. Marco Piazza, amministratore della C.S.D. Asola S.r.l. con la complicità della Sig.ra Luigina Capiello, quando peraltro costei non rivestiva più la carica di amministratore unico della A.C. Montichiari S.p.A.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione *ex art. 32 sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco Carmine Antonio DEPASQUALE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione nei confronti del Sig. Francesco Carmine Antonio DEPASQUALE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 SETTEMBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio